

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 10 gennaio 2020

Circolare n° 2/2020

Novità sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Egregi Signori Clienti,
con la presente Vi informiamo che il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha modificato il **regime delle ritenute e delle compensazioni fiscali negli appalti e nei subappalti**.

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le aziende (committenti) residenti in Italia che affidano il compimento di un'opera o di un servizio di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000,00 a un'impresa, tramite un **contratto d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati** o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili, **sono tenute a richiedere all'impresa appaltatrice** (e alle imprese subappaltatrici), **copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilati** e delle addizionali regionali e comunali IRPEF dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Pertanto le nuove regole si applicano solo in presenza dei seguenti tre requisiti:

- a) la prestazione e/o l'opera abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000,00;
- b) vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- c) vi sia l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili;

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35
1000 Bruxelles

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

OGGETTO DEL NUOVO OBBLIGO

L'impresa appaltatrice **deve trasmettere** al committente, e le imprese subappaltatrici **devono trasmettere** all'impresa appaltatrice, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:**

- 1) i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilati e delle addizionali regionali e comunali IRPEF dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:
 - a. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera / servizio affidato;
 - b. l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
 - c. il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel modello F24 deve essere indicato il **codice identificativo "09"** nella sezione anagrafica del modello, unitamente al **codice fiscale del committente**.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli obblighi summenzionati **non trovano applicazione** qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando, **una specifica certificazione ("DURC fiscale") rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti** (presenti l'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza):

- a) **risultino in attività da almeno 3 anni**;
- b) **siano in regola con gli obblighi dichiarativi**;
- c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, **complessivi versamenti** registrati nel Conto fiscale per **un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35
1000 Bruxelles

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

La certificazione che l'appaltatore dovrà inviare al committente per la verifica dei requisiti sopra esposti, **sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate.**

BLOCCO DEL PAGAMENTO DELLE FATTURE

La nuova disposizione introduce un **generale obbligo di controllo** da parte dei committenti sulla corretta esecuzione dei versamenti delle ritenute operate dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.

In caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o per un importo pari alle ritenute non versate comunicando entro 90 giorni, ciò all'Agenzia delle Entrate.

In caso di violazione di dette disposizioni, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, qualora mancanti della predetta certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, non possono avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

DA QUANDO DECORRONO I NUOVI OBBLIGHI

La risoluzione n.108/E del 2019 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali disposizioni sopracitate si applicano alle **ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020** (versamenti di febbraio 2020) **a tutti i contratti di appalto, affidamento o subappalto** stipulati anche in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Per ulteriori chiarimenti, rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Distinti saluti.

STUDIO BANDERA



Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35
1000 Bruxelles